

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

DEFINIZIONI E FINALITÀ

Art. 1 - L'Associazione denominata Associazione "I POLLI(CI)NI", costituita in Padova con sede in Via Bertacchi, 15 è un centro di vita associativa autonomo, pluralista, apolitico, a carattere democratico che si regge sul presente Statuto, sulle disposizioni della Legge 383/2000 nonché del Codice Civile in materia. Persegue finalità ricreative, culturali, educative e sociali. Non persegue finalità di lucro.

Art. 2 - Lo scopo principale dell'Associazione è:

- promuovere la socialità, la partecipazione e contribuire alla crescita civile dei propri soci, come dell'intera comunità mediante la diffusione della musica ad ogni livello e in ogni ambiente, scolastico ed extrascolastico al fine di conseguire gli obiettivi sociali;
- promuovere servizi ricreativi e culturali nelle diverse fasce di età, con particolare attenzione ai giovani, collaborando con enti e istituzioni, pubblici e privati con l'incentivazione per i giovani di scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri, atti ad accrescere la conoscenza musicale degli associati;
- promuovere la programmazione e l'attuazione di iniziative e attività ricreative, culturali e sociali che contribuiscano alla formazione culturale allargando gli orizzonti didattici degli insegnanti, educatori ed operatori affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e

crescita umana e civile;

- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle iniziative e servizi proposti, un sollievo al proprio disagio;
- promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali.

L'Associazione "I POLLI(CI)NI" ha finalità culturali con la particolarità di condividere, approfondire e promuovere tutte le attività inerenti alla musica in tutti i loro aspetti artistici. Gli obiettivi statutari saranno conseguiti con l'organizzazione nonché l'esecuzione di eventi musicali (concerti, rassegne, concorsi, ecc.) mediante attività didattiche (corsi di strumento).

Art. 3 - L'Associazione "I POLLI(CI)NI" per il raggiungimento dei propri fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, seminari, lezioni-concerto, proiezione di films e documenti, corsi di musica per bambini dai 3 anni e per giovani ed adulti, incontri di musicoterapia;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento per insegnanti, corsi di perfezionamento in musicoterapia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, etc.;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

L'Associazione, inoltre, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

I SOCI

Art. 4 - Il numero dei Soci è illimitato. Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono di diritti di voto in Assemblea.

Agli aspiranti Soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritto o a termine.

Art. 5 - Gli aspiranti Soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 6 - E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti. I suoi dati saranno conservati con ogni cura nell'anagrafe sociale.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data

risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Art. 7 - I Soci hanno diritto a :

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative promosse,
- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- discutere ed approvare i bilanci preventivi e i rendiconti;
- ad eleggere ed essere eletti negli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

Art. 8 - Il Socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello Statuto e del Regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'Associazione.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in alcun caso rimborsabile o trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte, e non è rivalutabile.

Art. 9 - La qualifica di Socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;

- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio, mediante richiamo scritto, sospensione temporanea, espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- l'inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi Soci;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualche modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 11 - Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE, RISORSE E AMMINISTRAZIONE

Art. 12 – Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- fondo di riserva

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- le quote annuali, le eventuali quote suppletive e i contributi degli associati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i contributi privati;
- donazioni finalizzate alla realizzazione degli scopi sociali e gravate da oneri relativi alla utilizzazione dei beni donati da parte del donante (usufrutto e vitalizio)
- eredità e legati;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 13 - L'esercizio sociale s'intende dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Eccezionalmente tale termine può essere prorogato fino a 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettifiche che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

Art. 14 - La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

Art. 15 - Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci. Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, gli utili o gli avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve o il capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16 - Partecipano all'Assemblea tutti i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea dei Soci vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e di seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno dieci giorni prima, o da inviare al ogni socio.

Art. 17 - L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via

straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli art.19 e 29, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 18 - L'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art.19.

Non sono ammesse deleghe nelle Assemblee e nelle elezioni.

Art. 19 - Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto, proposte del Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei Soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art.29.

Art. 20 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente eletto in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei Soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti

all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.

Art. 21 - L'Assemblea generale dei Soci:

- approva le linee generali del programma di attività;
- approva il bilancio preventivo e il rendiconto annuale;
- delibera sulla previsione e programmazione dell'anno sociale successivo;
- elegge il Consiglio Direttivo alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni dello stesso. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile sarà eletto il Socio con la maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

GLI ORGANISMI DIRIGENTI

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni. E' composto da sette membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non Soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire quanto ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, ed è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il consiglio; al Presidente compete firmare la corrispondenza e le certificazioni, sottoscrivere istanze, produrre atti e documentazioni, quietanzare mandati e rilasciare ricevute per lo Stato, enti pubblici e privati;

- il Segretario che redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art. 25 - Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
- decidere la modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;

Art. 26 - Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma quattro volte l'anno, in un giorno prestabilito e senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che desiderano consultarlo.

Art. 27 - I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionato è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

Art. 28 - Il Collegio dei Garanti è composto da 3 membri eletti in Assemblea. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello Statuto, e sull'inosservanza delle delibere.

Esso potrà deliberare l'espulsione dei soci deferiti al collegio, ai sensi dell'art.10.

Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogniqualvolta le condizioni lo rendano necessario.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 29 - La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza dei medesimi. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza assoluta nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.

Il patrimonio che residua dopo la liquidazione dovrà essere devoluto ad altre associazioni similari e comunque a fini di pubblica utilità o di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 - Per quanto non previsto dal presente Statuto o dai regolamenti interni, redatti a cura del Consiglio Direttivo previa ratifica dell'Assemblea dei Soci, decide l'Assemblea a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.